

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLELIA GALANTINO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

1. La s.r.l..., insoddisfatta dall'esito del reclamo, il 06 ottobre 2025 ha proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario dichiarando d'aver chiesto all'intermediario la moratoria di un finanziamento nell'aprile 2025, epoca in cui essa era *in bonis*.

La Banca si dichiarava disponibile ad accogliere la richiesta, previo rientro del fido di cassa di €. 20.000,00 in 24 mesi, proposta accettata in forma scritta. Malgrado ciò, dopo giorni l'Istituto di credito le comunicava di rientrare immediatamente del fido e della rata scaduta del finanziamento. La ricorrente ha sostenuto che l'intermediario sapeva fin da maggio che essa avrebbe sottoscritto un accordo quadro con altra Banca per la fornitura di servizi, attività del valore stimato di circa €. 80-100.000,00 in esecuzione, per la quale erano già fatturati €. 14.000,00. La società, nel periodo in cui non aveva saldato le tre rate per cui era segnalata a sofferenza, era rimasta in contatto con l'intermediario. Ricevuta la pec con la quale la banca le comunicava la revoca del fido e le intimava il rientro delle rate scadute, del capitale residuo e degli interessi di mora entro il 15/09/2025, la società versava €. 1.000,00 affermando di voler proseguire con importi via via superiori, parallelamente all'aumento del fatturato. L'intermediario, tuttavia, segnalava la s.r.l. a sofferenza e chiudeva i rapporti di conto corrente, al solo fine di

accelerare l'escussione della garanzia MCC, non avendo senso negare la moratoria e chiudere il rapporto mentre si proponeva ed attuava un piano di rientro. La ricorrente ha affermato, infine, che la segnalazione a sofferenza la espone al rischio che i clienti, operando nel settore bancario e finanziario, recedano dai contratti.

La ricorrente conclude: *“Vorremmo ottenere una moratoria, come da richiesta originaria, al fine di avere un piano di rientro sostenibile in questa fase di riavvio del business aziendale. Oltre al rientro della segnalazione in centrale rischi dell'azienda che ha comportato un danno in termini di Business.”*

2. L'intermediario si è costituito ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'ABF. Nel merito il resistente ha dichiarato che parte attrice lamenta la mancata concessione di moratoria per il mutuo chirografario ***18, stipulato in data 11/09/2023 ed ha considerato non essere tenuta ad accogliere la richiesta, rientrando la valutazione della stessa nella discrezionalità dell'Istituto di credito. Nel caso, ha precisato il resistente, il rapporto con parte attrice era stato irregolare, connotato da numerosi ritardi nel pagamento delle rate e per l'andamento accertato era stata negata la concessione di moratoria. La Banca ha, infine, asserito d'aver inviato alla pec della società plurimi solleciti di pagamento e preavviso di segnalazione.
3. La ricorrente in sede di repliche ha allegato mail inviate al resistente, rimaste senza riscontro, relative ai versamenti effettuati, ai contratti firmati ed alla volontà di ripianare l'insoluto. La società ha affermato non esserle state rese note le ragioni ostative all'accoglimento della moratoria; ha dichiarato che l'intermediario le aveva comunicato per le vie brevi d'aver effettuato la segnalazione e l'aveva pressata perché incassasse le fatture sul conto acceso presso la filiale.
4. L'intermediario ha controreplicato, riportandosi a quanto già rilevato nell'atto difensivo iniziale.

DIRITTO

1. In primo luogo il Collegio osserva che le domande della ricorrente, così come proposte (*vorremmo avere una moratoria è [...] oltre al rientro della segnalazione rischi*), sembrano finalizzata ad ottenere una pronuncia costitutiva e la condanna ad un *facere*, che non rientrano nella competenza/giurisdizione dell'ABF. A riguardo va ricordato che la Sez. I, par. 4 delle *“disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziaria”* conformemente a quanto disposto l'art. 2 della delibera 29 luglio 2008, n. 275 del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), integrata dalle modifiche introdotte dal Decreto 10 luglio 2020 dello stesso Comitato, delimitano la competenza/giurisdizione dell'Arbitro all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

Tanto premesso, va però considerato che il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario è nel senso di riquilibrare tali domande in istanze di accertamento del diritto vantato ove, come nel caso che occupa, *petitum* e *causa petendi* lo consentano.

E' pertanto rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

2. Passando all'esame del merito, il Collegio ritiene che la valutazione dell'intermediario in ordine al merito creditizio del cliente costituisca prerogativa insindacabile e non coercibile della Banca (cfr. Collegio di Bari, decisione 1349/2025; Collegio di Milano, decisione 14224/2020 ed altre), sempre che tale facoltà sia esercitata correttamente ed in buona fede e che la Banca fornisca al cliente chiarimenti sulle ragioni a fondamento della scelta adottata (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6162/13).

Nel caso che occupa, come si legge nella mail inviata dall'Istituto di credito alla ricorrente il 28/07/2025 (v. allegato), la Banca chiariva di non poter accogliere la richiesta di moratoria, per la complessiva accertata situazione debitoria. La giustificazione addotta e gli allegati solleciti di pagamento sono indicativi della circostanza che la condotta del resistente è esente da censure.

3. La documentazione acquisita non consente di rilevare essere stata effettuata una segnalazione "a sofferenza" della società ricorrente, a riguardo quest'ultima riferisce di segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, mentre la Banca fa riferimento a segnalazione in CRIF.

La mancata alligazione delle visure, alle quali avrebbe dovuto provvedere il ricorrente a norma dell'art. 2967 c.c., non consente di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione, l'attualità della segnalazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE